

Contratto di collaborazione in connessione funzionale con la struttura organizzativa del Committente (art. 409 n. 3 c.p.c.; art. 7 comma 6 d. lgs. 165/2001

Tra

la Fondazione Circolo dei lettori, con sede legale in Torino, via Bogino n. 9, partita IVA 10112660013, in persona del Presidente in carica, notaio Giulio Biino (di seguito anche, per brevità, "Committente")

e

il dott. Nicola Lagioia, nato a _____ il _____, residente in _____, C.F. _____, partita IVA _____, iscritto alla gestione separata INPS (di seguito anche, per brevità, "Collaboratore"), d'ora innanzi indicate, per brevità, come le "Parti",

premesso

-a) che in data 3.8.2018 la Giunta Regionale del Piemonte, con delibera 129-7452, ha stabilito "di approvare la schema del Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, il Comune di Torino e la Fondazione Circolo dei lettori finalizzato a sostenere l'appuntamento annuale con l'editoria italiana ed internazionale ..." (oltre che iniziative culturali ad esso collegate e progetti culturali specifici);

-b) che il suddetto “schema di Protocollo”, con le modifiche concordate tra la Regione Piemonte, il Comune di Torino e la Fondazione Circolo dei lettori, è stato nuovamente approvato il 30/10/2018 dalla Regione Piemonte, nonché dal Comune di Torino;

-c) che la Fondazione Circolo dei lettori ha necessità di avvalersi, per la realizzazione dell'appuntamento annuale previsto dall'art. 2 comma 1 del suddetto “schema di Protocollo”, di un soggetto dotato delle particolari capacità ed esperienze che sono indispensabili per poter svolgere adeguatamente l'incarico di direttore artistico (e non gestionale) e garantire il buon esito di un appuntamento annuale di così grande importanza;

-d) che la Fondazione Circolo dei lettori ha accertato di non possedere al suo interno alcuna figura professionale dotata di tali competenze ed esperienze;

-e) che, in conseguenza di tale carenza, e in ragione appunto dell'appuntamento annuale indicato nell'art. 2 comma 1 dello “schema di Protocollo” di cui sopra al punto c), si rende necessario per la Fondazione stessa avvalersi dal 1° novembre 2018 al 30 giugno 2021 delle prestazioni professionali del dott. Lagioia; e ciò in quanto il dott. Lagioia appare al momento l'unico soggetto idoneo a svolgere nel modo migliore l'incarico di direttore artistico per diverse ragioni che possono essere così sintetizzate:

- il dott. Lagioia è autore di numerose pubblicazioni in ambito culturale;

- è vincitore di vari premi letterari, fra cui principalmente il Premio Strega;
- è collaboratore delle principali testate giornalistiche italiane;
- è titolare di conduzioni radiofoniche e televisive di carattere culturale;
- vanta una consolidata e comprovata esperienza nel settore editoriale (come risulta dal curriculum vitae noto alla Fondazione);
- e ha diretto con successo la XXX e la XXXI edizione del Salone Internazionale del libro, vantando quindi tale specifica e preziosa esperienza nel settore,

tutto ciò premesso

si stipula e si conviene quanto segue:

1. Premesse

Le premesse fanno parte integrante ed essenziale del presente contratto.

2. Oggetto

Il Collaboratore dovrà assicurare, operando in connessione funzionale con la struttura organizzativa della Committente, le attività artistiche di consulenza richiamate in premessa e compendiate in una collaborazione nell'ambito delle iniziative culturali ed editoriali riconducibili all'elaborazione, al coordinamento e all'attuazione del programma editoriale, secondo un programma di lavoro da

concordare di volta in volta in base alle contingenti necessità che potranno emergere, alle priorità e alla disponibilità del Collaboratore.

3. Modalità di esecuzione della prestazione

-a) La Collaborazione si concreta in prestazioni di lavoro personali, svolte o presso la sede della Fondazione Circolo dei lettori, ovvero anche in sedi esterne in funzione delle esigenze che potranno manifestarsi di volta in volta ai fini del proficuo svolgimento dell'attività, ovvero da remoto dal domicilio del Collaboratore; prestazioni tutte finalizzate ad assicurare l'attuazione dell'appuntamento annuale nazionale ed internazionale indicata nell'art. 2 comma 1 dello "schema di Protocollo" di cui nelle "Premesse" al punto c).

-b) Poiché l'attività, per soddisfare le esigenze della Committente, deve essere svolta in collegamento funzionale con l'organizzazione della Committente stessa, le Parti, di comune accordo, definiscono nei termini qui sotto riportati le modalità di coordinamento (fermo restando il diritto del Collaboratore di organizzazione autonomamente, nell'ambito di quanto ora concordato, la propria attività lavorativa):

- il Collaboratore opererà svolgendo le attività oggetto del presente contratto d'intesa con la dott.ssa Maurizia Rebola (direttrice della Fondazione Circolo dei lettori), mediante prestazioni di lavoro personale di cui alla precedente lettera a) del presente articolo, avuto riguardo alle finalità dello stesso e secondo le proprie disponibilità, secondo una programmazione che sia compatibile con

l'impegno del Collaboratore stesso e con le esigenze dell'organizzazione della Committente. A tali fini la Committente fornirà al Collaboratore ogni documentazione necessaria per il migliore svolgimento delle attività oggetto del contratto; e il Collaboratore si impegna a definire e realizzare modalità di esecuzione di tali attività che siano funzionali a perseguire i migliori risultati nell'interesse della Committente in vista dell'appuntamento annuale indicato nell'art. 2 comma 1 dello "schema di Protocollo" di cui sopra al punto c) delle Premesse;

- il Collaboratore si impegna, anche su richiesta della Committente, a relazionare tempestivamente sulle attività svolte in esecuzione del presente contratto, nonché a segnalare eventuali situazioni che possano rivelarsi di interesse ai fini del perseguimento dei migliori risultati dell'attività svolta.

4. Durata, recesso e risoluzione

-a) La collaborazione oggetto del presente contratto avrà durata dal 1° novembre 2018 al 30 giugno 2021. E' esclusa la proroga tacita.

-b) Il presente contratto si intende risolto automaticamente qualora entro il 31 dicembre degli anni 2018, 2019 o 2020 risultasse che per l'anno rispettivamente successivo l'appuntamento annuale previsto dall'art. 2 comma 1 dello "schema di Protocollo" di cui al punto c) delle "Premesse" non potrà aver luogo. Nel caso in cui il contratto dovesse risolversi anticipatamente la Fondazione riconoscerà al dottor Lagioia un compenso parametrato ai mesi di

lavoro svolto fino al momento in cui si prenda conoscenza dell'impossibilità di svolgere il lavoro. Nello specifico per il primo anno verranno riconosciute le prime due rate come indicate al successivo punto 5 a) più un indennizzo forfettario di € 10.000. Per gli anni successivi verranno riconosciuti € 59.000 facenti riferimento al periodo che va da luglio a dicembre dell'anno in corso.

5. Corrispettivo

-a) Per l'intera prestazione oggetto del presente contratto è stabilito un onorario annuo (già comprensivo dai contributi inerenti la Gestione Separata INPS), pari € 118.000,00 (centodiciottomila/00) oltre IVA, da corrispondersi tramite bonifico bancario suddiviso in 4 rate rispettivamente di € 29.500 (ventinovemilacinquecento/00), da versare rispettivamente entro il 20 novembre 2018, 15 dicembre 2018, 15 marzo 2019 e 15 giugno 2019 per il primo anno. Per i due anni successivi le scadenze saranno: 15 settembre 2019, 15 dicembre 2019, 15 marzo 2020 e 15 giugno 2020; 15 settembre 2020, 15 dicembre 2020, 15 marzo 2021 e 15 giugno 2021. Tale onorario rimarrà comunque fisso e immutabile per tutta la durata del contratto.

Le parti si danno reciprocamente atto che il maggior onorario rispetto a quanto era stato riconosciuto al dott. Lagioia per la sua attività artistica riguardante la realizzazione nel 2018 di un evento similare (Salone Internazionale del libro di Torino) è dovuto alla riconosciuta complessità dell'appuntamento previsto all'art. 2 comma 1 dello "schema di Protocollo" di cui sopra al punto c)

delle "Premesse", alla necessità di assumere tutti gli opportuni contatti con il mondo editoriale italiano e internazionale (e con le Ambasciate e con i Consolati dei Paesi interessati a tale manifestazione), e alla necessità di mettere "a sistema" una grandissima quantità di informazioni di varia natura.

- *b*) La Committente riconoscerà inoltre al Collaboratore un importo annuale complessivo massimo di € 10.000,00 (diecimila/00) a titolo di rimborso delle spese di viaggio, ristoranti e/o bar, albergo e/o alloggio, in quanto relative alle funzioni oggetto del presente accordo. Le spese dovranno essere rendicontate e saranno saldate alla presentazione dei relativi giustificativi.

- *c*) La Committente prende atto che il Collaboratore (come da lui dichiarato) non è iscritto ad alcun albo professionale e non ha obblighi di iscrizione a gestioni o casse previdenziali specifiche, e che pertanto il Collaboratore stesso è iscritto alla Gestione Separata INPS di cui alla vigente disciplina di legge.

d) I pagamenti saranno effettuati con bonifici bancari sul conto corrente del Collaboratore:

- Filiale : () -
) - IBAN

6. Risorse e prestazioni a carico del collaboratore.

Il Collaboratore è tenuto a fornire la propria collaborazione con il massimo impegno, utilizzando al meglio le proprie competenze e la propria esperienza nella materia oggetto dell'incarico; nonché ad organizzare tutte le attività necessarie

secondo modalità autonome e adeguate alla finalizzazione di attività e obiettivi dell'incarico.

7. Obbligo di riservatezza.

-a) Il Collaboratore si obbliga, nell'esecuzione del presente contratto e anche per il periodo di due anni successivo alla cessazione dello stesso, a non divulgare e, comunque, a non utilizzare notizie/informazioni relative alla Committente e delle quali potrà venire a conoscenza nel corso dell'attività dedotta in contratto.

-b) Il presente contratto, l'oggetto delle prestazioni da esso previste e le modalità dell'adempimento delle obbligazioni non potranno essere oggetto di duplicazione, diffusione e di informazione pubblicitaria da parte del Collaboratore. La documentazione fornita al Collaboratore dovrà essere restituita alla cessazione degli effetti del presente contratto.

8. Obbligo di non concorrenza.

Il Collaboratore non ha vincolo di esclusiva a favore della Committente. Tuttavia, tenuto conto della natura dell'attività oggetto del presente contratto, il Collaboratore si obbliga, per tutta la durata di esso, a non svolgere attività a favore di soggetti che possano svolgere attività comunque in concorrenza con la Committente.

9. Sicurezza e Privacy

-a) Il Collaboratore ha ricevuto dalla Committente, che dichiara di essere in regola con gli adempimenti derivanti dal d.Lgs. 81/2008, completa informativa sui rischi specifici dell'attività svolta nei luoghi di lavoro in cui sarà chiamato ad operare e delle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

-b) Con la sottoscrizione del presente contratto il Collaboratore dichiara di aver ricevuto e accettato la comunicazione ex art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" relativa alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo di informazioni per le finalità funzionali al presente contratto.

10. Malattia e infortunio

-a) Il Collaboratore si impegna a comunicare tempestivamente alla Committente il verificarsi di ogni evento di infortunio che eventualmente gli occorra in occasione dello svolgimento dell'attività dedotta nel presente contratto (e ciò dati gli adempimenti cui è tenuta per legge la Committente).

-b) In caso di impossibilità del Collaboratore di effettuare la prestazione a causa di intervenuta malattia ovvero di infortunio, il presente contratto si considererà sospeso nei reciproci e rispettivi obblighi di prestazione e controprestazione. Assenze superiori a 30 giorni di calendario potranno determinare, ad iniziativa di una delle Parti, comunicazione di recesso con effetto dal giorno di ricevimento della relativa comunicazione, con ciò intendendosi

derogata la previsione di durata di cui al precedente punto 4. Il compenso verrà coerentemente ridotto.

11. Disposizioni generali

-a) Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti si richiamano alle norme del titolo III del codice civile (art. 2222 e segg.) relativo al lavoro autonomo.

-b) Il presente contratto racchiude e formalizza la totalità degli accordi tra le Parti, con efficacia novativa rispetto ad ogni eventuale e precedente accordo.

-c) Qualsivoglia modifica e/o integrazione al presente contratto dovrà essere pattuita in forma scritta.

-d) Le comunicazioni tra le parti in merito a questo oggetto del presente contratto dovranno essere effettuate, quanto alla Committente, al seguente indirizzo: 10123 Torino, via Bogino 9, e quanto al Collaboratore, al seguente indirizzo:

12. Controversie

Ogni controversia nascente dal presente contratto o ad esso comunque relativa, incluse le controversie relative all'esistenza, alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione, all'adempimento, al recesso o alla risoluzione dello stesso, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Torino.

Le Parti potranno peraltro, di comune accordo, rimettere ogni eventuale controversia al giudizio di un arbitro unico, che sarà indicato dal Presidente del Tribunale di Torino e deciderà mediante arbitrato rituale a norma degli articoli 809 e seguenti c.p.c.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, 20 novembre 2018

La committente

Il collaboratore

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, 2° comma, sono specificamente approvate le seguenti clausole:

Art. 4 Disciplinante le ipotesi di recesso

Art. 7 Obbligo di riservatezza

Art. 8 Obbligo di non concorrenza

Art. 10 Malattia e infortunio;

Art. 11 Relativo al Foro competente in via esclusiva e all'arbitrato.

La committente

Il collaboratore